



COMUNE DI PAULI ARBAREI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Via Giovanni XXIII 6 ☎ 070/939039 – Fax 070/939955
CODICE FISCALE 82000530921 - PARTITA IVA 01494400920
E-Mail: socioculturale@comune.pauliarbarei.ca.it PEC: comune.pauliarbarei@pec.it

AVVISO PUBBLICO

Legge 9 gennaio 1989, n. 13, e legge regionale 30 agosto 1991, n. 32. Contributi per la realizzazione di opere per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Annualità 2025

Si informa che in riferimento alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13, e Legge Regionale 30 agosto 1991, n. 32. Concessione di contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati, con Determinazione della Regione Sardegna n. 165 del 19.01.2023 è stato approvato il nuovo Bando Regionale Permanente, con la relativa modulistica.

Le domande, finalizzate alla concessione di un contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati ove risiedano portatori di handicap con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti possono essere inoltrate al Comune da parte dei richiedenti per l'annualità 2025, entro e non oltre il giorno 3 MARZO 2025.

1. MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

La richiesta di contributo deve essere presentata in bollo dal portatore di disabilità (richiedente) al Comune in cui è sito l'immobile, utilizzando il modello allegato al presente avviso. Alla domanda devono essere allegati:

a) Il certificato medico, in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, che attesti l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipenda e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorra, che l'handicap si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente.

Qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di disabilità riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente Azienda Sanitaria Locale, ove voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell'art. 10 della L. n. 13/1989, deve allegare anche la relativa certificazione (anche in fotocopia autenticata);

b) La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, utilizzando il modello allegato all'avviso, la quale deve specificare l'ubicazione dell'immobile ove risiede il richiedente e quello su cui si vuole intervenire, con indicazione del Comune, della via o piazza e del numero civico, nonché del piano e dell'interno, qualora si tratti di appartamento che occupi una porzione dell'immobile. Devono, inoltre, essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all'assenza di segnalazioni.

L'interessato deve, inoltre, dichiarare che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione. Deve, altresì, dichiarare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi e se per il medesimo alloggio siano già stati erogati i contributi di cui alla Legge n. 13/1989.

c) La dichiarazione sostitutiva deve, altresì, contenere l'indicazione del valore ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'anno in cui scade il termine per la presentazione dell'istanza, qualora il richiedente intenda partecipare alla ripartizione delle risorse integrative (Graduatoria C, di cui all'art. 5). Nei casi previsti dalla legge può farsi riferimento all'ISEE corrente.

Inoltre, sempre ai fini della partecipazione alla ripartizione delle risorse di cui alla graduatoria C, nella dichiarazione sostitutiva occorre indicare il numero di disabili al 100% con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento e il numero di disabili con difficoltà alla deambulazione con disabilità non al 100% che usufruiscono dei benefici dell'intervento.

2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, (o chi ne esercita la cura e tutela o la potestà) che hanno la residenza anagrafica nonché la dimora abituale nell'immobile per il quale richiedono il contributo o l'abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l'assistenza dei disabili.

Il disabile potrà trasferire la propria residenza anagrafica entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori presso l'alloggio oggetto degli interventi per cui è richiesto il contributo. Il Comune eroga il contributo al momento della conclusione della procedura di trasferimento della residenza da parte dell'ufficio anagrafe.

Nel caso in cui più portatori di disabilità usufruissero dei benefici dell'intervento, dovrà essere presentata un'unica domanda con l'indicazione di tutti i nominativi, in quanto può essere concesso un solo contributo per la medesima tipologia di intervento sul medesimo alloggio. Non possono presentare domanda i soggetti che siano residenti o domiciliati in alloggi di proprietà pubblica, ad esempio alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale o dell'Azienda regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA).

Ha diritto al contributo (Beneficiario) colui che è onerato dalle spese per la realizzazione dell'opera, il quale può coincidere con il soggetto portatore di disabilità che presenta la domanda (Richiedente), qualora quest'ultimo provveda a proprie spese. Il Beneficiario deve sottoscrivere la domanda unitamente al Richiedente. Tra i Beneficiari si citano, a titolo esemplificativo: coloro che abbiano a carico ai sensi di legge il portatore di disabilità; il condominio o il proprietario dell'immobile ove risiede il portatore di disabilità.

3. EDIFICI PER I QUALI PUÒ ESSERE RICHiesto IL CONTRIBUTO

Il contributo può essere richiesto per gli edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato prima della data dell'11 agosto 1989 ("Edifici Ante 1989") e, limitatamente agli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera i), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, per gli edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato dopo la medesima data ("Edifici Post 1989").

4. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate, al Comune in cui è ubicato l'immobile, entro e non oltre il giorno **3 marzo 2025**, con allegata la documentazione richiesta.

Le eventuali domande trasmesse oltre il termine sopraindicato resteranno valide per l'anno successivo (scadenza 1° marzo 2026).

5. ULTERIORI INFORMAZIONI

Le richieste dovranno essere presentate, corredate di tutta la documentazione, all'ufficio Protocollo del Comune di Pauli Arbarei oppure trasmesse tramite PEC all'indirizzo: comune.pauliarbarei@pec.it

Copia dell'avviso e della modulistica sono disponibili e consultabili all'Albo pretorio online sul sito del Comune www.comune.pauliarbarei.su.it e presso l'Ufficio del Servizio Socio-Assistenziale, P.I., Cultura, Sport e Spettacolo.

La documentazione è reperibile sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, al seguente link: <https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1323&id=103573>.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Socio-Assistenziale, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Spettacolo, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,00 e il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Pauli Arbarei, 31/01/2025

La Responsabile del Servizio Socio-Culturale
F.to Dott.ssa Rita Carta